

208.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7822	Disegno di legge di conversione n. 3655:	
		(Articolo unico)	7797
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pub- blici essenziali (Trasmissione di un docu- mento)	7821	(Modificazioni apportate dalla Commis- sione)	7797
		(Articoli del relativo decreto-legge)	7797
Corte dei conti (Trasmissione di un docu- mento)	7821	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	7798
		(Ordini del giorno)	7803
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze). .	7820	Documenti ministeriali (Trasmissioni)	7822
Disegni di legge:		Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	7787
(Assegnazione a Commissione in sede re- ferente)	7820	Missioni vevoli nella seduta del 10 giugno 1997	7819
(Trasmissione dal Senato)	7819	Proposte di legge:	
Disegno di legge n. 2896:		(Annunzio)	7819
(Articolo 2)	7807	(Assegnazione a Commissioni in sede re- ferente)	7820
(Emendamenti all'articolo 2)	7808	Risposte scritte ad interrogazioni (Annun- zio)	7822

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

le norme che regolano il bilinguismo e la toponomastica sul territorio della provincia autonoma di Bolzano confermano in maniera inequivocabile la bilinguità della provincia autonoma di Bolzano, anche in materia di toponomastica;

in particolare, l'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 (articolo 1) concede ai cittadini di lingua tedesca l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;

inoltre, lo Statuto speciale richiama, tra l'altro, il tema dalla bilinguità della toponomastica in più articoli, disponendo precisamente: all'articolo 8: « Le province hanno potestà di legiferare entro i limiti indicati nel precedente articolo 4 nelle seguenti materie: comma 2), toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità »; all'articolo 101: « Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la di-

zione ». All'articolo 102, inoltre, si dettano norme a tutela delle popolazioni ladine e della loro cultura e toponomastica;

la giunta provinciale di Bolzano ha presentato un disegno di legge in materia di ordinamento della toponomastica provinciale, teso a regolamentare le norme in materia ed il cui testo presenta una palese violazione di quanto previsto dalle norme sopra citate —:

quale valutazione e quali provvedimenti il Governo intenda assumere anche in relazione alle dichiarazioni, apparse sulla stampa locale, di alcuni sindaci della provincia autonoma di Bolzano, che hanno dichiarato la loro intenzione, nel caso fosse approvato tale disegno di legge, di cancellare di fatto tutti i toponimi italiani, lasciando soltanto la denominazione in lingua tedesca.

(2-00265)

« Biondi ».

(30 ottobre 1996)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

in provincia di Bolzano, i toponimi in lingua tedesca vennero aboliti dal regime fascista, che li sostituì con nomi in lingua italiana, pochi dei quali derivanti

da forme preesistenti (per lo più ladine) e molti inventati o semplicemente tradotti. Ripristinati dall'accordo di Parigi, i nomi geografici in lingua tedesca e ladina vengono oggi usati comunemente, ma ancora non risultano ufficializzati, per la mancanza di un'iniziativa specifica da parte del consiglio provinciale di Bolzano;

la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica viene prevista dagli articoli 101 e 102 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (Sud-Tirol);

alcune forze politiche, fra cui il partito etnico di maggioranza *Sudtiroler Volkspartei*, non intendono precedere alla legalizzazione dei nomi tedeschi e ladini, perché vorrebbero contestualmente cancellare quasi tutti o una buona parte dei nomi in lingua italiana;

la maggioranza della popolazione (stando ad un sondaggio realizzato nel 1992), sia di lingua italiana sia tedesca e ladina, è contraria a interventi di tipo traumatico, che verrebbero percepiti dalla popolazione italiana come un «avviso di sfratto», e teme un riaccendersi del conflitto etnico per motivi futuri;

la *Sudtiroler Volkspartei*, consapevole di non avere consenso all'interno del consiglio provinciale di Bolzano, dove tutti i gruppi consiliari di lingua italiana e quello interetnico sono fermamente contrari alla cancellazione dei nomi geografici italiani, si è rivolta al ministro Bassanini con la richiesta di discuterne all'interno della «commissione dei Sei» (consultiva del Governo) e di trovare una soluzione in quella sede;

non si vede come la «commissione dei Sei» possa appropriarsi di una competenza propria della provincia autonoma di Bolzano;

la proposta della *Svp* è di fare una distinzione tra microtoponomastica e macrotoponomastica, che sarebbe fonte di dissidi continui, perché non esiste alcuna regola scientifica per distinguere toponimi piccoli e grandi, e di affidare la micro-

ponomastica (qualsiasi cosa ciò significhi nelle intenzioni dei proponenti) ai comuni;

dalle dichiarazioni della *Svp*, che ha la maggioranza assoluta in quasi tutti centosedici comuni della provincia di Bolzano, si arguisce che i comuni potrebbero intervenire nella questione senza rispettare l'articolo 101 dello statuto, che prevede esplicitamente il bilinguismo dei toponimi;

già nell'Accordo di Parigi De Gaspari - Gruber tra Austria e Italia venne garantita ai cittadini di lingua tedesca la «parificazione delle lingue italiana e tedesca nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue»;

nel nuovo Statuto del 1972, agli articoli 101 e 102, si ribadisce l'obbligo del bilinguismo nella toponomastica di Bolzano. L'articolo 101, infatti, così recita: «Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza e approvata la dizione». L'articolo 102 inoltre, prevede che le popolazioni ladine abbiano diritto al «rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse»;

la Raccomandazione *D* della risoluzione n. 4 del 1967 dell'Onu invita a sua volta gli Stati membri a rispettare la toponomastica bilingue nei territori bilingui o plurilingui. Essa recita espressamente: «Si raccomanda che in paesi nei quali si parlano più lingue, l'autorità locale: *a*) riporti i toponimi in ognuna delle lingue ufficiali e qualora sia opportuno anche in altre lingue; *b*) indichi chiaramente la parità di ordine o l'ordine di successione dei nomi ufficiali e *c*) pubblici questi nomi ufficialmente riconosciuti in carte ed elenchi»;

il quadro giuridico su cui si basa l'autonomia della provincia di Bolzano prevede quindi espressamente il bilinguismo dei toponimi;

anche il quadro giuridico internazionale, pur rammentando che le raccomandazioni dell'Onu non sono di per sé vincolanti, non potrebbe che confermare il bilinguismo. Nella raccomandazione E della stessa risoluzione si legge al punto e): « Se per un oggetto esiste più di un nome standardizzato, si riportino tutti i nomi; inoltre si diano indicazioni su forme antecedenti del nome dello stesso oggetto »;

non irrilevante ai fini della comprensione del modo di procedere è anche il punto e 1) della raccomandazione C: « Devono essere evitati cambiamenti toponomastici non necessari »;

la soluzione della questione sudtirolese è stata possibile solamente applicando il metodo del consenso e le questioni che rivestono rilievo etnico (essendo in grado di scatenare emozioni conflittuali) dovrebbero continuare ad essere affrontate con questo metodo e non mai affrontate con il principio di maggioranza, soprattutto considerando che in Sudtirolo la maggioranza coincide con quella etnica —:

come intenda procedere il Governo nei riguardi di questa questione e se sia consapevole che essa è in grado di riaccendere in modo incontrollabile il conflitto tra i gruppi in provincia di Bolzano;

se il Governo ritenga indispensabile sentire tutte le diverse posizioni presenti nella provincia, considerando che nella « commissione dei Sei » vi è una rappresentanza molto parziale della realtà sudtirolese, certo non in grado di raggiungere soluzioni consensuali in nome della popolazione;

se il Governo non ritenga che lo statuto, che è legge costituzionale e che costituisce un compromesso in cui ognuno ha vinto e perso in egual misura, ma che garantisce la pace fra i gruppi linguistici, debba essere rispettato soprattutto nel suo principio fondamentale, che è il bilinguismo;

se il Governo ritenga che il significato e il valore dello statuto possa venir

messo in discussione della fondamentale se non si rispetta il bilinguismo dei toponimi, che costituisce uno dei tre punti dell'accordo De Gasperi-Gruber, su cui si fonda l'ancoraggio internazionale del « Pacchetto »;

se il Governo non ritenga che, al contrario di quanto viene fatto dal partito etnico di maggioranza della provincia di Bolzano, che ha imposto una serie di divieti nelle sperimentazioni didattiche dell'insegnamento della seconda lingua, il bilinguismo debba essere incentivato e consolidato come strumento indispensabile alla pace e alla comprensione di tutti coloro che vivono in Sudtirolo.

(2-00266)

« Boato ».

(30 ottobre 1996)

B) Interrogazione:

GIOVANARDI, MATTEOLI, SELVA, MANZIONE, BASTIANONI, PALMIZIO, RIVOLTA, REBUFFA, GASPARRI, PANNETTA, BERSELLI, FOLLINI, TERESIO DELFINO, PERETTI, MARZANO e TASSONE. — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere — premesso che:

domenica 13 ottobre 1996 è stato inaugurato, in località Bruciata di Modena, l'ipermercato « Grandemilia », il più grande della regione, edificato in fregio alla strada statale n. 9 Emilia e in prossimità del casello autostradale della A1 "Modena-nord";

contrariamente a quanto previsto dal bando di gara per l'acquisizione dell'area e dalle condizioni per l'autorizzazione, prima dell'apertura dell'ipermercato non è stata costruita la tangenziale ivi prevista, ritenuta indispensabile per alleggerire il traffico, né sono stati realizzati, a carico del vincitore, i parcheggi previsti;

di conseguenza, si è creata una situazione infernale di collasso della circolazione, con il blocco per ore ed ore

della statale n. 9 fra Modena e Reggio Emilia e dell'accesso al casello autostradale di "Modena-nord" —:

quali iniziative intendano intraprendere per impedire che la più grande arteria di comunicazione statale Est-Ovest e l'accesso al casello autostradale dell'A1 "Modena-nord" siano bloccati a causa di omissioni ed inadempimenti rispetto a quanto previsto per autorizzare l'apertura al pubblico dell'ipermercato « Grandemilia ».

(3-00424)

(5 novembre 1996)

C) Interrogazione:

MICHELANGELI, MARCO RIZZO, ORTOLANO e NESI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la professoressa Emilia Alessandrone Perona, direttrice dell'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, in una nota indirizzata al consiglio d'amministrazione dell'istituto stesso, che qui si riporta per ampi stralci, denuncia una grave decisione del museo nazionale del Risorgimento di Torino:

« Credo doveroso richiamare la vostra attenzione sulla recente decisione del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino di rimuovere dall'aula del Parlamento italiano di Palazzo Carignano le 170 bandiere del movimento sindacale e politico italiano, provenienti dal fondo "Mostra della Rivoluzione fascista" dell'Archivio Centrale dello Stato.

Mi sono risolta a scrivere in proposito a voi, e a quanti di voi fanno parte anche degli organismi del Museo, perché ritengo che l'Istituto, che insieme al Centro Gobbetti realizzò la mostra "Un'altra Italia nelle bandiere dei lavoratori" — inaugurata nel 1981 dal Presidente Pertini e divenuta permanente nel 1986 — e che ha condotto lo studio storico e iconografico sulle bandiere, avrebbe dovuto essere in-

formato tempestivamente, insieme alle istituzioni pubbliche che sostennero finanziariamente l'iniziativa, dei rischi che corre la collezione, ed essere messo in condizione di esprimere un parere meditato.

È noto infatti che essa appartiene all'Archivio Centrale dello Stato, a cui tornerebbe non appena venissero meno gli impegni presi dal Museo per la sua esposizione.

Non si pretende con queste osservazioni di interferire nelle decisioni di un altro Istituto, ma si chiede che siano note e chiare a tutti le ragioni che rischiano di privare la Città di una collezione unica nel suo genere e che si possano considerare i possibili interventi per evitarlo.

In altri termini, penso che non possa essere considerato come un caso di ordinaria amministrazione, di pertinenza di un Ente privato, il destino di una raccolta che Torino ha acquisito grazie ad un concorso di volontà e di energie e che ha rilevante valore storico per le seguenti ragioni: a) essa documenta, pezzo per pezzo, le violenze fasciste del 1919-1922, che sono all'origine della costituzione del fondo stesso; b) il *corpus* così costituito offre un panorama di eccezionale varietà e ricchezza della cultura politica delle classi lavoratrici del secondo Ottocento e del primo Novecento. La mostra, col relativo apparato di ricostruzione storica e semiologia raccolto nel catalogo, ha costituito infatti un punto di riferimento per ricerche analoghe svolte successivamente (per esempio, in Piemonte, le tante iniziative conservative, espositive, editoriali sulle bandiere delle Società di Mutuo soccorso) e per gli studi italiani e stranieri sulla cultura, la simbologia, la ritualità del movimento operaio;

la raccolta esposta a Torino fa parte di un giacimento — la Mostra della Rivoluzione fascista — a sua volta « storico » per ciò che rappresenta rispetto alla mentalità, alla cultura e all'autorappresentazione del fascismo.

Su un altro aspetto di questa raccolta, e cioè sul suo valore evocativo di lotte e sconfitte duramente pagate, non mi sof-

fermo. L'hanno fatto da loro pari Sandro Pertini, Francois Mitterand, Gilles Martinet, Norberto Bobbio e molti altri ancora.

Nel 1981 la sua collocazione nell'aula del Parlamento Italiano - mai utilizzata per lo scopo per il quale era stata costruita - apparve una sorta di risarcimento morale, una *justice de Clio* - come scrisse una storica francese - un dare voce a *ceux qui n'ont pas eu d'Histoire*.

Parve anche non improprio che, attraverso quei documenti, un terzo soggetto a sua volta attore della storia d'Italia, entrasse nel Museo Nazionale del Risorgimento, dilatandone l'impostazione dinastica e politico-militare.

Ora questo patrimonio rischia di essere perduto per Torino, già particolarmente sguarnita di percorsi museali e didattici dedicati alla storia contemporanea (si pensi alla tormentata e tuttora non risolta questione del Museo della Resistenza e alle improbabili ipotesi di un Museo della Deportazione).

Ci si chiede, inoltre, come mai in una città dove le istituzioni culturali sopravvivono faticosamente - come ben sa questo nostro Istituto - si trovino risorse non indifferenti per disfare quello che è stato realizzato, senza che neanche se ne conoscano le ragioni e si discutano le priorità e le possibili alternative » -:

quali iniziative intenda intraprendere, alla luce delle notevoli considerazioni esposte dalla professoressa Alessandra Perona, per bloccare una simile iniziativa del museo, che oltretutto suonerebbe come un'offesa al movimento operaio sindacale e politico italiano, a meno che non si voglia perseguire un'opera di revisionismo storico che oltretutto vuole considerare anche la messa in « cantina » dei simboli più significativi delle lotte antifasciste, quali quelli rappresentati dalle « bandiere », per di più in un momento in cui tale simbolo per l'Italia è sentito in maniera così forte contro ogni attacco secessionista ed autoritario. (3-00273)

(2 ottobre 1996)

D) Interrogazioni:

ANTONIO PEPE, GIOVANNI PACE e SELVA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei beni culturali e ambientali.* - Per sapere - premesso che:

è apparsa su organi di stampa nazionale la notizia secondo cui nei giorni 24 e 25 aprile 1997 a Londra saranno venduti all'asta i beni, gli apparecchi, i documenti ed altro materiale che già appartennero al premio Nobel italiano Guglielmo Marconi, oggi di proprietà della Gec Marconi, fondata dallo scienziato un secolo fa;

tale vendita comporterebbe la frammentazione del patrimonio scientifico e storico di Guglielmo Marconi e la dispersione di documenti di valore storico e scientifico notevoli;

la vendita medesima dà la possibilità all'Italia di tornare in possesso di tali beni, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe a livello di studio e di immagine - :

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per partecipare all'asta ed acquisire allo Stato italiano un patrimonio così importante. (3-00725)

(12 febbraio 1997)

SELVA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni culturali ed ambientali e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

il nome di Guglielmo Marconi è una delle glorie di cui l'Italia può andare fiera nel mondo;

la sua opera è all'origine della più grande rivoluzione tecnologica di questo millennio;

l'archivio dell'inventore della radio si trovava da anni in un laboratorio di Greta Baddow, nell'Essex, « ereditato » dalla « Gec Marconi »;

di fronte alle preoccupazioni espresse anche dalla figlia dell'inventore, principessa Elettra Giovannelli Marconi, circa il rischio che il prezioso archivio venisse smembrato, diverse interrogazioni erano state presentate per « allertare » il Governo;

permanendo di fatto il disinteresse dell'Italia all'acquisizione, la società « Gec Marconi » ha deciso di venderlo, trovando l'acquirente nel Museo della scienza di Londra - :

quali passi siano stati compiuti dal Governo Prodi, conterraneo di Guglielmo Marconi, per acquisire l'archivio;

quali siano le ragioni, se questi passi sono stati compiuti, per le quali, anziché di un museo o di un ente italiano, l'archivio è diventato proprietà del Museo della scienza di Londra. (3-00952)

(2 aprile 1997)

E) Interrogazione:

TURRONI e PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

recenti lavori di scavo a Roma, in piazza del Pantheon, hanno messo alla luce importanti reperti archeologici, tra i quali la perfetta antica pavimentazione della piazza risalente all'anno 120 dopo Cristo;

la predetta pavimentazione sembra estendersi sotto tutta l'attuale piazza del Pantheon fino a piazza della Maddalena e costituisce un ritrovamento eccezionale di straordinario interesse archeologico e culturale;

la costruzione di un cosiddetto « tunnel intelligente », che utilizza il piano della pavimentazione storica come base per la gettata in cemento dei cordoli di sostegno al tunnel medesimo, compromette un bene archeologico di eccezionale interesse che impone invece la sua conservazione e tutela —:

se abbia autorizzato e, in caso positivo, in base a quali criteri, opere che compromettono l'antica pavimentazione della piazza;

se abbia prescritto, attraverso propria autorizzazione, il sistema di posa del cosiddetto « cunicolo intelligente » con getti in cemento armato direttamente sull'antica pavimentazione;

per quali motivi non abbia richiesto una modifica di un progetto così poco rispettoso di un monumento storico eccezionale, consentendone la fruizione attraverso la delicata, attenta e rispettosa progettazione di un intervento che garantisce l'accessibilità all'antico livello della piazza. (3-01014)

(17 aprile 1997)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1997, N. 118, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI QUOTE LATTE (3655)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 10 luglio 1997 » con le seguenti: « 30 luglio 1997 »;

al comma 1, secondo periodo, le parole: « ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « , al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Parlamento »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « a ripetere le somme trattenute in meno » sono sostituite dalle seguenti: « a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno »;

al comma 3, ultimo periodo, le parole: « per il periodo 1995-1996, è differito al 31 agosto 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, è differito al 15 settembre 1997 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « 10 giugno 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1997 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è prorogata sino al 10 luglio 1997, anche al fine di proseguire gli

accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvede a ripetere le somme trattenute in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per il periodo 1995-1996, è differito al 31 agosto 1997.

4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della commissione del 9 marzo 1993, è differita al 10 giugno 1997 ed è redatta in conformità al modello approvato dall'AIMA, da sottoscrivere anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda

alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 luglio 1997 con le seguenti: 1° settembre 1997.

1. 1.

Franz.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 luglio 1997 con le seguenti: 31 agosto 1997.

1. 2.

Prestamburgo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da anche al fine sino alla fine del comma con le seguenti : . Entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge è istituito con decreto del Presidente della Repubblica un organo di controllo del regime quote latte pubblico, centrale e indipendente, al fine di:

a) completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 ripartita per singoli produttori;

b) elaborare, con il supporto degli organi tecnici dell'Amministrazione, sentito il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, e con l'assenso dell'Unione Europea, un'ipotesi operativa per la revisione dei quantitativi di riferimento individuali e sottoporre al Governo, entro il 31 luglio 1997, una proposta di attuazione dell'ipotesi medesima;

c) sovrintendere e coordinare le relative attività di elaborazione, controllo e riscontro in contraddittorio con i produttori dei dati di base per la revisione delle quote individuali;

d) sovrintendere e coordinare le attività, successive alla revisione delle quote di cui alla precedente lettera c), di calcolo della compensazione per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 e di eventuale applicazione dei provvedimenti di prelievo supplementare a carico dei produttori eccedentari.

1. 3.

Poli Bortone.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Entro la data del 20 luglio 1997, la commissione governativa di indagine in materia di quote latte effettua, per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, una prima compensazione a livello regionale e una seconda compensazione a livello nazionale tra il quantitativo di riferimento assegnato a ciascun produttore, dato dalla somma dei quantitativi di cui all'articolo

2, commi 2 e 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, tenuto conto dei trasferimenti operati nei periodi precedenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, senza tenere conto delle riduzioni operate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e i quantitativi di produzione accertati ai sensi del presente articolo.

1. 4.

Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Entro la data del 20 luglio 1997, la commissione governativa di indagine in materia di quote latte effettua, per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, una prima compensazione a livello regionale ed una seconda compensazione a livello nazionale tra il quantitativo di riferimento assegnato a ciascun produttore, dato dalla media delle produzioni nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, e i quantitativi di produzione accertati a norma del presente articolo.

1. 5.

Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: , al ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con le seguenti: , al ministro per le politiche agricole.

1. 30.

La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'AIMA provvede a redigere l'elenco dei produttori sottoposti ad eventuale prelievo supplementare. Il termine per il versamento dell'eventuale prelievo supplementare è fissato per il 30 settembre 1997. Le precedenti somme versate o trattenute a

titolo di prelievo supplementare da parte degli acquirenti sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi maturati.

1. 8.

Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con i relativi interessi legali maturati.

1. 7.

Poli Bortone.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Conseguentemente il versamento del saldo del prelievo supplementare, da parte degli acquirenti, dovuto per il periodo 1995-1996 viene sospeso in attesa delle risultanze definitive della commissione governativa di indagine di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81.

1. 9.

Franz, Caruso, Poli Bortone.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: differito al 15 settembre 1997 *con le seguenti:* sospeso fino al completo accertamento oggettivo delle responsabilità personali in ordine all'applicazione, gestione e rispetto del regime delle quote latte.

1. 11.

Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Cuccu, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Piva, Scaltritti, Dell'Utri, Giudice, Amato, Peretti, Nocera, Fabbris, Dozzo, Teresio Delfino.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 1997 *con le seguenti:* 31 dicembre 1997.

***1. 10.**

Prestamburgo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 1997 *con le seguenti:* 31 dicembre 1997.

***1. 14.**

Poli Bortone, Losurdo, Caruso, Aloi, Carrara, Fino, Franz.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 1997 *con le seguenti:* 30 settembre 1997.

1. 31.

La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'obbligo degli acquirenti di restituzione agli allevatori dell'80 per cento dei superprelievi applicati nella campagna 1996/1997, è calcolato sulla base del surplus di produttività.

1. 12.

Foti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1997 *con le seguenti:* 20 luglio 1997.

1. 13.

Prestamburgo.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: la commissione *con le seguenti:* il Ministro per le politiche agricole.

1. 18.

Poli Bortone, Losurdo, Caruso, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. L'applicazione delle norme di cui, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sospesa fino alla definitiva definizione della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997. Le precedenti somme versate o trattenute a titolo di prelievo supplementare da parte del Ministero del tesoro o dagli acquirenti sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi maturati.

1. 6.

Dozzo, Anghinoni, Vascon

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. Limitatamente ai periodi 1995-1996 e 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti non trattengono il prelievo supplementare. Le somme versate o trattenute rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi maturati.

1. 26.

Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. L'applicazione delle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 è sospesa fino alla definitiva definizione della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e ripartita per i singoli produttori. Le somme trattenute in eccesso sono immediatamente restituite ai produttori. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo

l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere tali somme nel periodo 1997-1998. In caso di cessata produzione, l'Amministrazione procede con ogni mezzo idoneo alla riscossione delle somme dovute.

***1. 21.**

Prestamburgo.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. L'applicazione delle norme di cui al commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sospesa fino alla definitiva definizione della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, e ripartita per i singoli produttori. Le somme trattenute in eccesso sono immediatamente restituite ai produttori. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere tali somme nel periodo 1997-1998. In caso di cessata produzione, l'amministrazione procede con ogni mezzo idoneo alla riscossione delle somme dovute.

***1. 15.**

Poli Bortone.

Al comma 4-bis, sopprimere il quinto periodo.

1. 22.

Ferrari, Pepe, Ricci.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. L'AIMA è obbligata a fornire, alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive.

1. 19.

Prestamburgo.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. La stipulazione dei contratti di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468 è notificata entro quindici giorni, a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione che provvede alla verifica della regolarità di essi, nei cinque giorni successivi, comunicandone l'esito all'AIMA. L'AIMA provvede all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468, entro quindici giorni dall'avviso di ricevimento di cui al periodo precedente con riferimento al periodo in corso, dandone comunicazione alla Regione ed alle parti.

1. 23.

Ferrari, Mario Pepe, Ricci

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. È applicata la decadenza del riconoscimento per gli acquirenti e la perdita del diritto alla quota per i produttori nei casi seguenti:

a) per l'acquirente che violi l'obbligo di consentire al produttore di prendere visione dell'allegato L1 che lo riguarda e di controfirmarlo;

b) per il produttore che violi l'obbligo di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1997 di sottoscrizione e di riconsegna all'acquirente dell'allegato L1 che lo riguarda senza presentare la prevista "dichiarazione di contestazione";

c) per l'acquirente che violi l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni relative ai due periodi entro i termini, ovvero, in ipotesi di mancata dichiarazione, l'accertamento ispettivo relativo al quantitativo di latte effettivamente ritirato nei periodi in questione;

d) per l'acquirente e/o il produttore che abbiano rilasciato dichiarazione per la quale si siano riscontrati: errori o carenze

negli identificativi fiscali; predisposizione delle dichiarazioni di consegna secondo modalità diverse da quelle previste dal presente decreto e dal decreto ministeriale 15 maggio 1997; la mancanza di corrispondenza fra quanto indicato nella dichiarazione di consegna e quanto risultante dalla sommatoria dei modelli L1 allegati; la mancanza di indicazione sui modelli L1 allegati degli elementi informativi fondamentali, quali il quantitativo di latte consegnato, il tenore di materia grassa, i dettagli delle fatture.

1. 29.

Poli Bortone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'AIMA, agli allevatori che intendono invece essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997, è sospeso.

2. Con apposito decreto del ministro per le politiche agricole da emanare entro 15 giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui al precedente articolo 1, comma 1, verrà disposta la riattivazione del programma medesimo.

3. Il programma per l'abbandono volontario totale della produzione lattiera di cui all'articolo 1 commi da 13 a 15, della legge 28 marzo 1997, n. 81 ed il programma di assegnazione gratuita di quota di cui all'articolo 1, commi da 17 a 20, della stessa legge 28 marzo 1997, n. 81, sono sospesi.

4. Con apposito decreto del ministro per le politiche agricole, da emanare entro 15 giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui al precedente articolo 1, comma 1, verrà disposta la riattivazione dei programmi medesimi.

1. 03. *

Poli Bortone.

** (Testo così modificato nel corso della seduta).*

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 75 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il termine previsto dal comma 68 del medesimo articolo è differito al 1° dicembre 1997.

1. 01.

De Ghislanzoni Cardoli, Scarpa
Bonazza Buora.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Il termine per l'iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

1. 02.

De Ghislanzoni Cardoli, Scarpa
Bonazza Buora.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto delle prime risultanze della relazione della Commissione gover-

nativa di indagine istituita con legge 28 marzo 1997 n. 81;

considerato che occorre immediatamente porre in essere provvedimenti che consentano ai produttori una corretta pianificazione della propria produzione senza il rischio di incorrere nei provvedimenti di prelievo supplementare previsti dalla normativa vigente;

impegna il Governo

a notificare a tutti i produttori interessati i dati di base cui fa riferimento la procedura di definizione delle quote individuali consentendo ai produttori stessi di confermare o modificare, sotto la propria responsabilità, le informazioni medesime, integrandole per quanto attiene l'ubicazione e la consistenza territoriale delle aziende, nonché la consistenza del patrimonio zootecnico;

a certificare, in particolare, i dati relativi ai quantitativi di latte commercializzato, quali consegne alle latterie e vendite dirette, relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997, attraverso le dichiarazioni congiunte degli acquirenti di latte e dei produttori ad essi conferenti, contenente il dettaglio delle fatture o documenti fiscalmente equivalenti, dalle quali risultino le commercializzazioni dichiarate;

a certificare la consistenza del patrimonio zootecnico dichiarato da ciascuna azienda titolare di quota latte, attraverso il riscontro con la documentazione dei controlli in tal senso eseguiti ad opera del Servizio Sanitario Nazionale;

a fissare termini perentori per tutti gli adempimenti dichiarativi e di controllo previsti dal regime quote latte, stabilendo altresì opportune sanzioni, da commisurare ai danni potenzialmente causabili all'erario, a fronte di comportamenti inadempienti o omissivi da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, cui competono gli adempimenti stessi;

a promuovere le opportune azioni di verifica istituzionale della veridicità delle informazioni dichiarate e della effettiva esecuzione dei controlli ed irrogazione delle sanzioni di cui ai punti precedenti;

a procedere, entro il 31 dicembre 1997, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui sopra, alla definitiva assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali, sulla base dei quali eseguire il calcolo della compensazione delle produzioni per i periodi 1995-1996 1996-1997, e la relativa applicazione dei provvedimenti di prelievo supplementare eventualmente dovuti dai singoli produttori;

a sospendere ovvero modificare le modalità di attuazione di taluni provvedimenti normativi attualmente vigenti, per i quali sono in atto i relativi processi operativi, qualora per essi si riscontri incompatibilità, ovvero necessita di integrazione, a fronte delle azioni di cui ai punti precedenti (indennizzi per abbandoni della produzione e richieste di nuove assegnazioni di quota ai sensi della legge 20 dicembre 1996, n. 642, indennizzi per abbandoni e richieste di nuove assegnazioni di quota ai sensi della legge 28 marzo 1997, n. 81, istruttoria delle istanze di riesame dei provvedimenti di prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e delle quote assegnate con il bollettino n. 2 1996-1997);

ad istituire, in coerenza con i principi della normativa comunitaria, un organismo di controllo della gestione delle quote, individuato in un soggetto pubblico,

centrale ed indipendente, incaricato di verificare la registrazione della produzione e la riscossione del prelievo, nonché di coordinare l'attività di tutti i soggetti cui competono gli adempimenti descritti nei punti precedenti.

9/3655/1

Poli Bortone, Losurdo, Aloï,
Nuccio Carrara, Caruso,
Fino, Franz.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte;

considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto è stato differito dal 10 giugno al 30 giugno, mentre la legge di conversione del decreto entrerà in vigore soltanto in data successiva rispetto alla scadenza di tale termine;

impegna il Governo

ad impartire a tutti i soggetti interessati all'applicazione del decreto ed in particolare alla Guardia di finanza le necessarie istruzioni conseguenti al differimento del termine di cui alle premesse approvato dalla Camera.

9/3655/2.

« Tattarini, Di Stati, Malentacchi, Pepe, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Sedioli, Losurdo ».

***DISEGNO DI LEGGE: PIANO DEGLI INTERVENTI DI
INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBI-
LARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI FUORI
DEL LAZIO (2896)***

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Modalità di redazione del piano).

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta di dieci membri, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta dal Presidente del Consiglio stesso o, per sua delega, dal Ministro delegato per le aree urbane. Fanno altresì parte della Commissione sei membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dal Ministro delegato per il turismo; un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione Province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione.

2. Lo svolgimento dell'attività della Commissione di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

3. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato per le aree urbane,

con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, dà priorità al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Le domande di cui al comma 4 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare. Esse devono altresì documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

6. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del de-

creto di cui al comma 3, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Ministro per i beni culturali e ambientali. Nei successivi dieci giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali trasmette alla Commissione il proprio parere sulle iniziative ai fini del loro inserimento nel piano. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

7. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Il comune può trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta è presentata anche al Ministro per i beni culturali e ambientali e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

8. Le richieste di cui al comma 7 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

9. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che è approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1.

10. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato di quindici unità, di cui due dirigenti, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.

11. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attività.

12. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 1.

2. 2.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione.

1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.

2. 101.

La Commissione.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Essa è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da cinque membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali e dal Ministro dell'ambiente, nonché da tre membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La designazione dei tre membri da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviene con votazione nominale, limitata all'indicazione di un solo nome. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non costituisce motivo ostativo al funzionamento della Commissione.

1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare la Presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.

1-ter. I membri della Commissione, di nomina governativa, devono ricoprire un

ruolo dirigenziale presso la struttura del Ministero che rappresentano.

2. 3.

Riccio, Foti, Saraca.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Fanno altresì parte con le seguenti: In particolare, fanno parte.

2. 4.

Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), *con le seguenti:* dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. 100.

Sospiri, Foti, Riccio.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; un membro rappresentante delegato dell'assessore ai beni culturali e ambientali della regione competente per ciascuno specifico progetto in esame.

2. 17.

Losurdo.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I membri della Commissione devono ricoprire un incarico di Governo presso il Ministero di designazione.

2. 67.

Turroni.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 5.

Pirovano, Formenti, Copercini, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui al precedente periodo con le seguenti: di regioni, province o comuni.

2. 56.

Turroni.

Sopprimere il comma 2.

2. 6.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sopprimere la parola: maggiori.

2. 57.

Turroni.

Sopprimere il comma 3.

2. 7.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il Ministro delegato per le aree urbane con le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. 65.

Turroni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: in relazione agli obiettivi di cui al presente comma e al comma 3 dell'articolo 1.

2. 64.

Turroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.

2. 8.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla con le seguenti: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari e della

2. 9.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fissa i criteri aggiungere le seguenti: all'interno della definizione di cui all'articolo 1, comma 3.

2. 10.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fissa i criteri aggiungere le seguenti: e i requisiti.

2. 63.

Turroni.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dando priorità agli interventi già dotati di un finanziamento pari ad almeno il venti per cento del costo complessivo.

2. 71.

Boccia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a basso costo con la seguente: povera.

2. 69.

Foti, Riccio.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole. o in comunità religiose.

2. 11.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: o in comunità religiose con le seguenti: e della religiosità povera.

2. 70.

Foti, Riccio.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: o in comunità religiose aggiungere le seguenti: a basso costo.

2. 12.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Gli stabili appartenenti al demanio dello Stato, compresi i terreni che ne costituiscono pertinenza, non più utili per i fini istituzionali, e quelli non più utilizzati e occupati di fatto alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono trasferiti di diritto al patrimonio disponibile del comune ove sono catastalmente ubicati, qualora il comune medesimo provveda al loro recupero, nel quadro del piano degli interventi per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 1. Il trasferimento a favore del comune avviene in completa esenzione da qualsiasi tributo e diritto.

2. 13.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 4.

2. 14.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

*** 2. 15.**

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

*** 2. 16.**

Losurdo.

Al comma 4, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

2. 18.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di definire un centro unitario di riferimento per il monitoraggio, la programmazione e la gestione dei flussi turistici previsti in occasione del Giubileo e per valutare, in sede preventiva e consultiva, le implicazioni turistiche dei pellegrinaggi e l'impatto sulle economie locali, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cabina di regia nazionale per il Grande Giubileo. Tale organo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, anche tramite un proprio delegato, è formato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei beni culturali ambientali, dal Ministro dei lavori pubblici, da tre rappresentanti delle regioni, dal sindaco di Roma, da sei rappresentanti delle principali associazioni di operatori turistici, dall'ENIT e da un rappresentante della Santa Sede. Compito della cabina di regia di cui al presente comma è di formulare, tra l'altro, entro un anno dal suo insediamento, le analisi e le proposte per definire un piano di distribuzione dei flussi turistici previsti per l'evento giubilare sull'intero territorio nazionale e per tutto l'arco temporale per l'anno santo, di concerto con le regioni e con gli operatori economici del settore turistico.

2. 78.

Bono, Foti.

Sopprimere il comma 5.

2. 19.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere con le seguenti: il piano della fattibilità amministrativa e tecnica delle opere.

2. 20.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: come beni di pubblica utilità.

2. 21.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: o con una meta religiosa tradizionale.

2. 22.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 6.

2. 23.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Qualora gli interessati per i quali è richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro 20 giorni, esprime le

proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intendendo reso in senso favorevole.

2. 77.

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: riguardino beni culturali aggiungere le seguenti: sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. 24.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

*** 2. 26.**

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

*** 2. 27.**

Losurdo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

2. 28.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nei successivi dieci giorni il Ministro per i beni culturali ed

ambientali trasmette alla Commissione il proprio parere sulle iniziative ai fini del loro inserimento nel piano. Trascorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

2. 25.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Nei successivi dieci giorni con le seguenti: Nei venti giorni successivi al ricevimento.

2. 55.

Turroni.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: indicando eventuali ulteriori risorse disponibili per la realizzazione dell'intervento.

2. 29.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 59.

Turroni.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo, è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.

2. 68.

Turroni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per gli interventi di ricostruzione e di ripristino del Santuario Madonna

degli Angeli di Cuneo, conseguenti al crollo della cupola avvenuto in data 30 dicembre 1996, è autorizzato lo stanziamento di lire 5 miliardi, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.

2. 75.

Teresio Delfino.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997 è autorizzato lo stanziamento di lire cento miliardi, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.

2. 76.

Governo.

All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1.

2. 80 (Nuova formulazione).

La Commissione.

Sopprimere il comma 7

2. 30.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 6, aggiungere le seguenti: degli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dei soggetti di cui all'articolo 27

del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810.

2. 31.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

2. 32.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

2. 33.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il comune, previa verifica della compatibilità degli interventi con gli orientamenti del comune medesimo, nei successivi dieci giorni, trasmette alla Commissione il proprio parere sulle iniziative ai fini del loro inserimento nel piano. Trascorso tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

2. 34.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Il comune con le seguenti: La regione.

2. 35.

Riccio, Foti, Saraca.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: può trasmettere con la seguente: trasmette.

2. 58.

Turroni.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 36.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: al Ministro per i beni culturali e ambientali con le seguenti: al Soprintendente competente per territorio.

2. 81.

La Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fermo il disposto di cui ai commi da 4 a 7, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, presentano la relativa richiesta al comune nel cui comprensorio ricade l'intervento. Il comune, previa verifica della compatibilità degli interventi con gli orientamenti del comune medesimo, nei successivi dieci giorni, trasmette alla Commissione il proprio parere sulle iniziative ai fini del loro inserimento nel piano. Trascorso tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

2. 37.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 8.

2. 38.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 8, dopo le parole: di cui al comma 7 *aggiungere le seguenti:* e al comma 7-bis.

2. 39.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 8, sopprimere le parole: o con una meta religiosa tradizionale.

2. 40.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 9.

2. 41.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 10.

2. 42.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale della propria struttura ministeriale.

2. 72.

Riccio, Foti.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge, il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, che viene all'uopo integrato temporaneamente di 15 unità, di cui 2 dirigenti, in posizione di comando.

2. 60.

Turroni.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: il Ministro delegato per le aree urbane *con le seguenti:* la Commissione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. 61.

Turroni.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con apposito provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla riorganizzazione della struttura.

2. 43.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 *sino alla fine del periodo, con le seguenti:* del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane.

2. 44.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali oneri recati dall'applicazione del presente comma sono da intendersi a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.

2. 45.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 11.

2. 46.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. La Commissione assicura il monitoraggio e la vigilanza sull'esecuzione di tutte le opere previste dal piano di cui all'articolo 1.

11-bis. La Commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La Commissione riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

2. 66.

Turroni.

Al comma 11, sopprimere le parole da: fissando fino alla fine del comma.

2. 62.

Turroni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: e stabilendo i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.

2. 47.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 12.

2. 48.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: e sul tempestivo trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a)

2. 49.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: specificando lo stato di avanzamento di ogni intervento.

2. 50.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Le opere di supporto viabilistico valutate come indispensabili sono indicate quali prioritarie nel piano nazionale ANAS 1997/1999.

2. 53.

Losurdo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il Ministro delegato per le aree urbane stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione.

2. 51.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Si applicano agli interventi di cui alla presente legge le disposizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici. La circostanza eccezionale della celebrazione del Giubileo e l'urgenza causata dall'avvicinarsi dell'anno 2000 non costituiscono condizioni sufficienti per legittimare il ricorso alla trattativa privata.

2. 52.

Pirovano, Formenti, Copercini,
Guido Dussin, Parolo.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli
nella seduta del 10 giugno 1997.**

Agostini, Amoruso, Andreatta, Ballaman, Bampo, Bastianoni, Benvenuto, Bergamo, Berlinguer, Burlando, Calzolaio, Conte, Dini, Fantozzi, Ferrari, Iotti, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pistone, Prodi, Ruberti, Sales, Savarese, Soriero, Veltroni.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Agostini, Andreatta, Ballaman, Bampo, Bastianoni, Benvenuto, Bergamo, Berlinguer, Bindi, Bogi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Conte, Dini, Fantozzi, Ferrari, Iotti, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pistone, Prodi, Ruberti, Sales, Savarese, Sinisi, Soriero, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Ca-

sini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 9 giugno 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

NOCERA ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, in materia di concessione di contributi per le zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 » (3840).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 9 giugno 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1780. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 » (*approvato dal Senato*) (3838);

S. 2124. — « Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali » (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3839).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla III Commissione (Esteri):

S. 1281. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993 » (approvato dal Senato) (3817) *Parere delle Commissioni I, IV, V e X;*

alla IV Commissione (Difesa):

GAETANO VENETO ed altri: « Estensione dei benefici di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, e disposizioni in materia di indennizzo privilegiato aeronautico » (3790) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

alla XI Commissione (Lavoro):

GARDIOL: « Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacale » (3831) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI VII, X, XII e XIII.*

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 4 giugno 1997 copia della sentenza n. 160 del 2 giugno

1997 (doc. VII n. 324), con la quale ha dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto articolo 9-bis;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 numero 4, e degli articoli 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe;

Con lettera in data 4 giugno 1997 copia della sentenza n. 161 del 2 giugno 1997 (doc. VII, n. 325), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

La Corte costituzionale ha altresì trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 162 del 2 giugno 1997 (doc. VII, n. 326), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Re-

gione Liguria, riapprovata il 10 aprile 1996, (Norme sul collocamento a riposo dei dipendenti regionali), sollevata, in riferimento agli articoli 117, 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

n. 163 del 2 giugno 1997 (doc. VII, n. 327), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione agli inviti della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti, datati 22 febbraio 1996, sollevato dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe.

n. 164 del 2 giugno 1997 (doc. VII, n. 328) con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 464, secondo comma, del codice penale, sollevata in relazione agli articoli 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Palermo con le ordinanze in epigrafe.

n. 170 del 2 giugno 1997 (doc. VII, n. 329), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli articoli 24, primo comma, 42, secondo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 324);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 325, 327, 328);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 329);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 326);

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 giugno 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici (E.N.P.A.M.) per gli esercizi 1994 e 1995 (doc. XV, n. 47).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9 giugno 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 15 maggio 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 29 maggio 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, la relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (doc. XIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 5 giugno 1997, ha trasmesso copia del verbale della riunione dell'11 aprile 1997 del comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 6 giugno 1997, ha trasmesso una nota

relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MICHIELON ed altri n. 9/2372/27, concernente l'esatta collocazione degli agenti di assicurazione nel « settore di attività » dell'apposita tabella prevista ai fini dell'ICIAP accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 novembre 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione VI (Finanze), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

